

## GIURISPRUDENZA

CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI  
DELL'UOMO

17 LUGLIO 2003

PRESIDENTE: ROZAKIS

PARTI: CRAXI

REP. ITALIANA

**Segreto istruttorio**

- **Pubblicazione di atti depositati dal PM**
- **Mancata adozione di misure di custodia degli atti**
- **Mancato svolgimento di indagini effettive sulla indebita diffusione al pubblico**
- **Violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**
- **Sussiste**

*La Repubblica Italiana, nella misura in cui non ha approntato misure di custodia sicura di atti contenenti trascrizioni di intercettazioni telefoniche dal contenuto riservato depositati nella segreteria del PM e non ha svolto indagini effettive su come tali atti siano stati diffusi al pubblico, ha violato l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.*

IN DIRITTO

### I *Ambito del caso.*

47. A seguito della decisione di ammissibilità, il ricorrente ha proposto domande di merito con le quali ha lamentato la illegittimità delle intercettazioni telefoniche.

48. La Corte richiama che nella sua decisione del 7 dicembre 2000 essa ha dichiarato ammissibile il ricorso del ricorrente relativo alla diffusione

\* La decisione (tradotta dall'inglese da Vincenzo Zeno-Zencovich) e di cui è stata omessa, per brevità, la parte in fatto e la statuizione sui danni, peraltro liquidati nella misura simbolica di € 6.000, costituisce un significativo sviluppo della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'art. 8 della Convenzione con riguardo alle intercettazioni telefoniche (per una breve rassegna v. S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* sub art. 8, Cedam 2001, p. 307 ss). I precedenti, tutti citati nella decisione, hanno in passato sanzionato Regno Unito, Francia e Svizzera per le lacune dei rispettivi ordinamenti. In questo caso si sanziona l'assenza di misure amministrative di garanzia della riservatezza e, indirettamente, l'abuso della libertà di informazione tutelato dall'art.

10 della Convenzione. La decisione tuttavia ha significativi riflessi sulla interpretazione — coerente con la Convenzione — che la giurisprudenza nazionale dà all'art. 114 c.p.p.. Infatti, demolito da C. Cost. 24 febbraio 1995, n. 59 (in *Foro it.* 1996, I, 834) il terzo comma dell'art. 114 c.p.p. che vietava la pubblicazione anche parziale degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento se non dopo la sentenza di primo grado, la tesi che si è affermata — espressa anche nella difesa del governo italiano avanti la Corte — è stata quella della piena pubblicabilità degli atti nella fase successiva alle indagini preliminari, negandosi addirittura (cfr. Trib. Trieste 26 marzo 1993, in *Cass pen.* 1995, 1074; Trib. l'Aquila 30 giugno 1993, in questa *Rivista* 1994, 530) che tale norma sia posta a tutela anche della riservatezza della persona indagata.

al pubblico delle intercettazioni telefoniche, ma allo stesso tempo ha dichiarato inammissibili le restanti doglianze del ricorrente, compresa la questione della pretesa illegittimità delle intercettazioni in oggetto. Pertanto l'ambito del caso di fronte alla Corte è limitato alle doglianze che sono state dichiarate ammissibili (v. *Lamanna c. Austria*, n. 28923/95, 10 luglio 2001).

## II *La pretesa violazione dell'art. 8 della Convenzione.*

49. Il ricorrente si è doluto della diffusione al pubblico e conseguente pubblicazione sulla stampa del contenuto delle sue conversazioni telefoniche. Ha sostenuto in particolare che la decisione del PM di depositare materiale — da lui ritenuto di nessun valore probatorio — era contraria all'art. 8.

Questa disposizione prevede che:

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri ».

### 1. *Le allegazioni delle parti*

#### a) *Il ricorrente*

50. Il ricorrente ha criticato il fatto che il riferimento a talune intercettazioni sia stato fatto nel corso dell'udienza pubblica del 29 settembre 1995 in presenza della stampa, senza imporre alcun limite alla divulgazione. Ritiene che il loro contenuto non era rilevante ai fini del processo e che sia stato diffuso con l'intento di ledere la sua immagine pubblica e quella delle persone che avevano parlato con lui al telefono. In particolare, alcuni dei commenti fatti dal dr. Ielo nei confronti della sig.ra Tina Soncini erano falsi, errati e risultavano in una forma di diffamazione. Inoltre il ricorrente sostiene che le autorità avevano violato le procedure fissate dalla legge, ed in particolare dall'art. 268 c.p.p. A questo riguardo il ricorrente ha rilevato che prima di presentarle all'udienza pubblica il PM avrebbe dovuto depositare le trascrizioni delle intercettazioni in cancelleria, rendendo conoscibile il loro contenuto alla difesa. Inoltre si sarebbe dovuta svolgere una udienza in camera di consiglio per procedere allo stralcio del materiale che avrebbe dovuto essere utilizzato (v. par. n. 46 *supra*).

51. In ogni caso, il ricorrente ritiene che la fonte delle informazioni diffuse dalla stampa non era stata l'udienza pubblica, bensì principalmente il deposito dell'insieme delle trascrizioni in cancelleria. A questo riguardo il ricorrente sottolinea che il PM non aveva fatto distinzione, fra il materiale depositato, fra quello che riteneva potesse avere valore probatorio e quello rimanente. Egli non poteva ignorare il contenuto privato e confidenziale del materiale che aveva esaminato e che il suo deposito in cancelleria l'avrebbe reso pubblico.

Secondo il ricorrente, il diritto italiano non prescriveva in alcun modo il deposito di tutte le intercettazioni in cancelleria, e niente vietava al PM di fornire al ricorrente tutte o parte delle intercettazioni prima del loro - deposito.

52. Inoltre il ricorrente sottolineava che la campagna c.d. « mani pulite » era stata condotta con metodi scorretti e perseguendo un obiettivo politico. In particolare un gran numero di violazioni del segreto istruttorio era stato compiuto al fine di attirare l'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa. Concludeva rilevando che con la diffusione al pubblico delle intercettazioni le autorità italiane avevano violato gli obblighi positivi imposti loro dall'art. 8 della Convenzione.

b) *Il Governo*

53. Il Governo sostiene che la circostanza che la stampa avesse accesso alle trascrizioni delle intercettazioni era in conformità con la legislazione applicabile alla pubblicità delle udienze e degli atti di causa non coperti da segreto. La pubblica accusa aveva legittimamente scelto di ottenere l'ammissione delle intercettazioni come prove all'udienza pubblica, in modo che la difesa del ricorrente potesse avere la piena possibilità di contestare tali richieste. In tali circostanze le autorità giudiziarie non avevano alcuna responsabilità in ordine alla divulgazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche per le quali la pubblica accusa aveva chiesto l'ammissione come prova contro l'imputato.

54. Per quanto riguarda il resto delle intercettazioni telefoniche (quelle la cui ammissione come prove non era stata richiesta dalla pubblica accusa), il Governo sostiene che esse erano state depositate in cancelleria al fine di renderle note alla difesa del ricorrente e quindi consentirgli di usarle. L'accesso ai documenti depositati in cancelleria è consentito solo alle parti e ai loro difensori e non ai giornalisti o ad altre persone. Inoltre, dopo il loro deposito presso la cancelleria del PM i documenti non sono più coperti dal segreto istruttorio e possono essere pubblicati in conformità all'art. 117, comma 7, c.p.p..

Il fatto che anche la stampa avesse avuto accesso a tali documenti non comportava pertanto alcuna responsabilità dello Stato in quanto il PM non poteva immaginare che qualcuno avrebbe comunicato ai giornalisti il contenuto delle intercettazioni. Il Governo ha inoltre rilevato che, prima del deposito nella cancelleria, le trascrizioni erano state tenute debitamente riservate, come risultava dal fatto che prima di tale data il loro contenuto era sconosciuto alla stampa.

55. Il Governo osservava inoltre che le allegazioni del ricorrente, secondo cui il PM non aveva fatto distinzione fra materiale ritenuto probante dalle altre intercettazioni, era infondata ed era priva di fondamento nell'ordinamento italiano. Infatti spetta al giudice dell'udienza, e non alla pubblica accusa, decidere quali documenti sono rilevanti ai fini della decisione sulle accuse. Secondo il Governo, depositando tutto il materiale in suo possesso in cancelleria, il PM aveva offerto all'imputato una ampia possibilità di conoscere gli elementi di prova contro di lui.

56. Il Governo ha osservato, infine, che, pubblicando i materiali riguardanti le intercettazioni telefoniche, la stampa ha esercitato il suo diritto, garantito dall'art. 10 della Convenzione, di fornire informazioni al pubblico. È vero che la stampa non dovrebbe oltrepassare i limiti imposti dalla tutela dell'altrui reputazione. Tuttavia osserva il Governo che il ricorrente non aveva fornito alcuna documentazione dimostrante che le persone coinvolte nelle intercettazioni telefoniche si erano avvalse dei rimedi interni per la protezione della loro reputazione, come una azione risarcitoria di fronte al giudice civile o la richiesta di apertura di un procedimento penale.

## 2. Gli accertamenti della Corte

57. La Corte rileva che le conversazioni telefoniche rientrano nella nozione di « vita privata » e di « corrispondenza » di cui all'art. 8 (si v., *inter alia* le seguenti decisioni: *Malone c. Regno Unito*, 2 agosto 1984, Serie A, n. 82, p. 30 par. 64; *Kruslin c. Francia e Hurig c. Francia* del 24 aprile 1990, serie A, n. 176-A e B, p. 20, par. 26 e p. 52, par. 25; *Halford c. Regno Unito*, 25 giugno 1997, *Rep.* 1997, III, pp.1016 e 1017, par. 48; *Kopp c. Svizzera*, 25 marzo 1999, *Rep.* 1998, II, p. 540, §53).

Pertanto la lettura all'udienza del 29 settembre 1995 e la diffusione del contenuto delle intercettazioni telefoniche alla stampa integra una interferenza con l'esercizio di un diritto assicurato al ricorrente dall'art. 8, par. 1, della Convenzione. Il Governo italiano non contesta la circostanza.

58. Tale interferenza costituirà violazione dell'art. 8 a meno che essa non sia « prevista dalla legge », non persegua uno o più degli scopi legittimi indicati nel par. 2 e inoltre sia « necessaria in una società democratica » per il loro raggiungimento (v. *Petra c. Romania*, 23 settembre 1998, *Red.* 1992, VII, p. 2853, §36).

59. Per accertare se la lamentata interferenza sia compatibile con la Convenzione, la Corte esaminerà separatamente la pubblicazione da parte della stampa dei passi delle conversazioni telefoniche e la lettura all'udienza del contenuto di alcune delle intercettazioni.

### a) *La pubblicazione da parte della stampa di passi delle conversazioni telefoniche fatte dal ricorrente.*

60. La Corte rileva che il ricorrente contesta, in particolare, che dopo l'udienza del 29 settembre 1995 la stampa pubblicò il contenuto di alcune conversazioni intercettate sulla sua utenza telefonica ad Hammamet.

61. La Corte osserva che il riferimento fatto dal Governo all'art. 114, comma 7, del c.p.p. sembra prospettare che la pubblicazione in questione fosse lecita in base all'ordinamento italiano. Tuttavia, con riguardo alle circostanze del presente caso, la Corte non ritiene necessario accertare se l'interferenza lamentata fosse « prevista dalla legge » e se perseguisse uno scopo legittimo, ma assumerà, per gli scopi del presente caso che questi requisiti fossero presenti.

62. La Corte ricorda che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e che le garanzie da ac-

cordare alla stampa sono di particolare importanza (v., *inter alia*, *Jersild c. Danimarca*, 23 settembre 1994, Serie A, n. 298, p. 23, par. 31).

63. Per quanto riguarda più specificamente il resoconto da parte della stampa di procedimenti penali pendenti, va evidenziato che vi è un generale riconoscimento del fatto che le corti non possono operare in un vuoto. Mentre le corti sono il foro nel quale si stabilisce la innocenza o la responsabilità di una persona rispetto alla imputazione di un reato, questo non significa che non vi possa essere prima o contemporaneamente, dibattito in altre sedi sull'oggetto del procedimento penale, sia su pubblicazioni specializzate, sia sulla stampa in generale ovvero nel pubblico (v., *mutatis mutandis*, *Sunday Times c. Regno Unito* (1), 6 novembre 1980, serie A, n. 38, p. 48, §65).

64. Il resoconto, ivi incluso il commento, di procedimenti giudiziari contribuisce alla loro pubblicità ed è pertanto perfettamente in linea con il requisito di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione secondo cui le udienze devono essere pubbliche. Non soltanto i mezzi di comunicazione di massa hanno il compito di fornire tali informazioni ed idee: il pubblico ha anche il diritto di riceverle (v. *Worms c. Austria*, 29 agosto 1997, *Rep.* 1997, V, pp. 1551-1552, §50).

Questo vale ancora di più quando una figura pubblica è coinvolta come, nel presente caso, un uomo politico ed ex Presidente del Consiglio. Tali persone inevitabilmente e volontariamente si espongono ad un controllo ravvicinato da parte di giornalisti e del pubblico in generale (v. *inter alia*, *Lingens c. Austria*, 8 luglio 1986, serie A, n. 203, p. 26, §42).

65. Tuttavia, le figure pubbliche hanno diritto di godere delle garanzie fissate dall'art. 8 della Convenzione sulla stessa base di ogni altra persona. In particolare, l'interesse pubblico nel ricevere informazioni copre solo i fatti che sono connessi con le imputazioni che sono rivolte all'accusato. Questo deve essere tenuto presente dai giornalisti quando riferiscono di procedimenti penali in corso e la stampa dovrebbe astenersi dal pubblicare informazioni che sono atte a recare pregiudizio, intenzionalmente o meno, al diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza delle persone accusate (v., *mutatis mutandis*, *Worms c. Austria*, cit., *ibidem*).

66. La Corte osserva che nel presente caso alcune delle conversazioni pubblicate dalla stampa avevano un contenuto strettamente privato. Esse riguardavano i rapporti del ricorrente e di sua moglie con un avvocato, un ex collega, un sostenitore politico e la moglie del sig. Berlusconi. Il loro contenuto aveva poco o nessun legame con le imputazioni rivolte al ricorrente. Il fatto non è contestato dal Governo.

67. La Corte è di avviso che la loro pubblicazione da parte della stampa non rispondeva ad alcun pressante bisogno sociale. Pertanto l'interferenza con i diritti del ricorrente fissati dagli art. 8, par. 1, della Convenzione non era proporzionato rispetto agli scopi legittimi che potevano essere perseguiti e dunque non erano « necessari in una società democratica » secondo la previsione del secondo paragrafo di questo articolo.

68. Resta da accertare se l'interferenza lamentata possa essere imputata allo Stato e quindi comportare la responsabilità dell'Italia di fronte agli organi della Convenzione.

69. Da questo punto di vista, la Corte osserva che la pubblicazione è stata fatta da giornali privati. Non è stato sostenuto dal ricorrente che questi giornali fossero, in qualche modo, sotto il controllo delle pubbliche autorità.

70. Le intercettazioni pubblicate dalla stampa non erano, in parte, state lette all'udienza, in quanto la pubblica accusa non ne aveva chiesto l'ammissione come prova contro il ricorrente. In queste circostanze la Corte accerta che la fonte delle informazioni dei giornalisti era l'insieme delle intercettazioni depositate in cancelleria.

71. Per quanto riguarda il modo in cui la stampa ha avuto la disponibilità di tali trascrizioni, la Corte non condivide l'allegazione del ricorrente secondo cui depositando l'insieme delle intercettazioni in cancelleria, il PM avrebbe scelto di diffonderle al pubblico. Risulta dalle rilevanti disposizioni di diritto interno (v. par. 44, *supra*) che in base al diritto italiano il deposito di un documento in cancelleria non lo rende accessibile al pubblico, ma solo alle parti.

72. In queste circostanze la Corte ritiene che la divulgazione delle conversazioni attraverso la stampa non è una diretta conseguenza di un atto del PM, ma è stato probabilmente causato o da una disfunzione della cancelleria o dalla stampa che ha ottenuto l'informazione da una delle parti del procedimento o dai loro difensori.

73. Nondimeno la Corte ricorda che mentre lo scopo essenziale dell'art. 8 è quello di proteggere l'individuo da arbitrarie interferenze delle pubbliche autorità, esso non si limita ad obbligare lo Stato dall'astenersi da tali interferenze: in aggiunta a questo obbligo negativo, vi possono essere obblighi positivi inerenti al rispetto della vita privata (v. *Botta c. Italia*, 24 febbraio 1998, *Rep.* 1998, I, p. 422, §33). La Corte deve pertanto accertare se le autorità nazionali hanno preso le misure necessarie per assicurare la tutela del diritto del ricorrente al rispetto effettivo della sua vita privata e della sua corrispondenza (v., *mutatis mutandis*, *Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, *Rep.* 1998, I, p. 227, p. 58).

74. In questo contesto la Corte ritiene che dovrebbero essere approntate appropriate garanzie per impedire la diffusione di informazioni di natura privata che possano essere in contrasto con le garanzie di cui all'art. 8 della Convenzione (v. *mutatis mutandis* e con riferimento alla diffusione di dati sanitari *Z. c. Finlandia*, 25 febbraio 1997, *Rep.* 1997, I, p. 347, par. 95). Inoltre, quando tale diffusione sia avvenuta l'obbligo positivo inerente al rispetto effettivo della vita privata comporta un obbligo di svolgere adeguate indagini per porre rimedio nei limiti del possibile alla situazione.

75. Nel presente caso la Corte ribadisce che una diffusione di notizia privata incompatibile con l'art. 8 della convenzione è avvenuta (v. par.

67, *supra*). Ne consegue che una volta che le trascrizioni erano depositate sotto la responsabilità della cancelleria, le autorità vennero meno al loro obbligo di assicurare una custodia sicura al fine di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata. Inoltre la Corte rileva che non risulta che nel presente caso venne svolta una indagine effettiva per scoprire le circostanze nelle quali i giornalisti ebbero accesso alle trascrizioni delle conversazioni del ricorrente e, se necessario, sanzionare le persone responsabili per le mancanze che si erano verificate. In effetti, non avendo provveduto a svolgere effettive indagini sul punto, le autorità italiane non sono state in condizione di adempiere al loro obbligo alternativo consistente nel fornire una spiegazione plausibile sul come le conversazioni private del ricorrente fossero state diffuse al pubblico.

76. La Corte ritiene pertanto che lo Stato resistente non ha adempiuto al suo obbligo di assicurare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza. Vi è stata pertanto una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

b) *La lettura delle intercettazioni all'udienza del 29 settembre 1995.*

77. La Corte osserva che all'udienza pubblica del 29 settembre 1995 il PM lesse alcuni estratti delle intercettazioni, come parte del materiale di cui chiedeva l'ammissione come prova. In particolare, secondo il PM, le intercettazioni in questione avrebbero potuto dimostrare che il ricorrente stava cercando di sottrarsi alla giustizia e di ledere la reputazione di alcuni magistrati e politici.

78. La Corte deve prima accertare se l'interferenza lamentata fosse conforme a diritto. Anche se spetta in primo luogo alle autorità nazionali, ed in particolare alle corti, interpretare ed applicare le norme interne rilevanti (v. *Kruslin c. Francia*, 24 aprile 1990, serie A, n. 176-A, pp. 21-22, par. 29; e *Amann c. Svizzera* [GC], n. 27798/95, par. 52, ECHR 2000-II), la Corte può e deve esercitare un certo potere per verificare se il diritto interno è stato rispettato.

79. Secondo le allegazioni del ricorrente, ai sensi dell'art. 268 c.p.p. il PM, prima di presentarle all'udienza pubblica, avrebbe dovuto depositare in cancelleria le trascrizioni delle intercettazioni, consentendo di conseguenza alla difesa di presentare le sue osservazioni. Inoltre si sarebbe dovuta tenere una udienza in camera di consiglio per procedere allo stralcio del materiale che non poteva essere utilizzato (v. par. 46, *supra*).

80. Ad avviso della Corte lo scopo di questa procedura era consentire alle parti e al giudice di individuare le intercettazioni che erano di nessun rilievo per il procedimento giudiziario e la cui diffusione avrebbe potuto, senza utilità, interferire con il diritto dell'imputato al rispetto della vita privata e della corrispondenza. La sua applicazione costituiva pertanto una garanzia sostanziale del diritto affermato dall'art. 8 della Convenzione.

81. Nell'esercizio del suo incontestato diritto di interpretare il diritto interno, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'art. 268 c.p.p. non si applicava al caso del ricorrente, in quanto tale disposizione riguarda solo le

intercettazioni svolte durante le indagini preliminari (v. par. 41, *supra*). Tuttavia la Corte osserva che secondo una delle disposizioni su cui il giudice interno ha basato il proprio ragionamento, cioè l'art. 295, comma 3, c.p.p., quando le intercettazioni telefoniche sono disposte al fine di agevolare le ricerche di un imputato che deliberatamente si sta sottraendo alla giurisdizione del Tribunale, l'art. 268 c.p.p., dovrebbe applicarsi, « se possibile » (v. par. 46, *supra*). Tuttavia, nulla nell'ordinanza del Tribunale di Milano del 19 settembre 1995 spiega perché durante la fase del processo le garanzie offerte dall'art. 268 c.p.p. non potevano essere rispettate.

82. Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene che il ricorrente è stato privato di una garanzia procedurale sostanziale offerta dal diritto interno per la protezione dei suoi diritti in base all'art. 8 della Convenzione, senza che appropriate motivazioni siano state fornite dal competente Tribunale interno. Alla luce di tali circostanze non si può affermare che la lamentata ingerenza fosse « prevista dalla legge », non avendo le autorità italiane seguito, prima della lettura delle intercettazioni all'udienza del 29 settembre 1995, le procedure prescritte dalla legge.

83. Inoltre la Corte osserva che l'interpretazione delle disposizioni interne fornita dal Tribunale di Milano equivaleva al riconoscimento, nella disciplina delle intercettazioni, della mancanza di garanzie volte a tutelare i diritti assicurati dall'art. 8 della Convenzione. Tale interpretazione dunque solleverebbe in ogni caso seri dubbi in ordine al rispetto, da parte dello Stato, dei suoi obblighi positivi di assicurare l'effettiva protezione di questi diritti.

84. Pertanto la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell'art. 8. Non è necessario, in questo caso, verificare se l'ingerenza in questione perseguisse uno scopo legittimo o fosse necessaria in una società democratica.

### III *La pretesa violazione degli artt. 14 e 18 della Convenzione*

85. Secondo il ricorrente, la diffusione al pubblico e la divulgazione delle intercettazioni telefoniche costituivano anche violazione degli artt. 14 e 18 della Convenzione secondo cui:

« 14. (*Divieto di discriminazione*). Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione ».

« 18. (*Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti*). Le limitazioni apportate, ai sensi della presente Convenzione, a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per cui sono previste ».

86. La Corte osserva che la doglianza in base agli artt. 14 e 18 si fonda sugli stessi fatti di quelli esaminati nel trattare la doglianza in base all'art. 8 della Convenzione. Avuto riguardo alla sua decisione sull'art. 8, la Corte non ritiene necessario esaminare il caso in base agli artt. 14 e 18. (*Omissis*).

Per queste ragioni la Corte

1. Statuisce, con sei voti a favore ed uno contrario, che vi è stata una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella misura in cui lo Stato resistente ha mancato nel fornire una custodia sicura delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche e, successivamente, di svolgere una indagine effettiva sul come tali comunicazioni private fossero state diffuse fra il pubblico.

2. Statuisce, all'unanimità, che vi è stata una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella misura in cui le autorità italiane non hanno seguito, prima della lettura delle intercettazioni telefoniche all'udienza del 29 settembre 1995, le procedure prescritte dalla legge.

*(Omissis).*